

NOTA SULLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10921 del 2021

E' necessaria l' autorizzazione sismica per installare un ripetitore GSM delle FF.SS.?

La sentenza è importante perchè permette di chiarire un punto del TUED. Mi riferisco all'articolo 137 (norme che rimangono in vigore) relativamente all'art 2 2 lettere a) (legge 1086/71) **e lettera b) (legge 64/1974).**

Nel caso in esame il Comune contestava la mancanza della autorizzazione sismica per installare un ripetitore GSM (presumo con fondazione e traliccio).

Il ragionamento del Tar Lazio che dà ragione a RFI non convince andando a leggere attentamente le norme.

Infatti, se da un lato esiste art 87, comma 3 bis del D.Lgs 259 del 2003, norma di accelerazione del completamento rete GSM delle FF.SS., appare dubitabile dedurre come fa il Tar Lazio che la norma de qua "*..trova riflesso legislativo nell'art 17 della legge 64 del 1974..*"

Occorre fermarsi qui ed andare a rileggere art. 17 legge 64/74 che al comma 6° dispone che l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta al rispetto della normativa de qua, "*..sempre che non si tratti di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia*".

Quindi il comma 6° art 17 L. 64/74 non è generalizzato ed ampio, ma, se si tratta di "manufatto" sottoposto a licenza edilizia, l'esenzione non opera.

Il TAR, errando a parere di chi scrive, applica art 17 comma 6° in modo ampio per poi passare a dire che detto articolo 17 esonera le FF.SS. dall'osservanza degli obblighi di denuncia e presentazione del progetto.

Il TAR afferma che la norma de qua (come dal Tar interpretata) continua ad avere efficacia ex art 137 TUED art 2 lett. b) (resta in vigore L.64/74), in quanto il TUED fa salve le disposizioni della legge 64 del 1974, per i campi non disciplinati dalla Parte I del Testo Unico.

Indubitabile che art 94 del DPR 380/01 sia collocato nella Parte II e conclude "*..sicchè la disposizione del T.U..pur non riproducendo l'art 17 della legge n 64/1974 per la parte che qui interessa, ugualmente va con esso integrata*". Il salto illogico sta nell'interpretazione dell'art 17 comma 6° della legge 64/1974, perchè la ricorrente RFI (ed il Tar di conseguenza) avrebbe dovuto dimostrare (suo onere) che il manufatto ripetitore GSM non fosse assoggettabile a licenza edilizia.

Non appare poi convincente che la responsabilità per eventuali pregiudizi cagionati da eventi sismici, imputabili alle opere eseguite, (ma queste realizzate senza autorizzazione sismica, aggiungo io), ricada su FF.SS. Ed ancora si afferma in modo non convincente che FF.SS è gravata da obblighi di protezione verso terzi che, continuando così a presupporre la professionalità necessaria a procedere in assenza di denuncia ex art 93 del TUED.

Sarebbe come dire che i terzi possono stare tranquilli, perchè le FF.SS sono professionali. Peccato che la normativa sismica abbia la ratio che mira proprio a impedire una specie di "fai da te", per cui la denuncia e la autorizzazione sismica sono necessarie per permettere al Genio Civile di controllare previamente ed autorizzare.

Prosegue il TAR che questo vale anche per l'art 94 TUED, cosicchè l'autorizzazione per l'inizio lavori non è necessaria nel caso di specie. Sembra che il Tar non abbia considerato il ruolo, oltre che della struttura manufatto e della fondazione ripetitore GSM, delle verifiche necessarie in tema di geotecnica sul terreno di fondazione.

Ancona, 6 dicembre 2021

Dott. Ing. Mauro Federici